

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 172 a iniziativa della Giunta regionale

Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si modifica il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), come da ultimo modificato dalla legge regionale 1 dicembre 2022, n. 26, a seguito di osservazioni formulate dal Ministero della cultura, per il tramite del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.

Tali osservazioni riguardano la proroga, da ultimo disposta fino al 31 dicembre 2024, della normativa regionale sul c.d. "piano casa", varata con la finalità di consentire interventi straordinari per un periodo temporalmente limitato, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio.

Facendo seguito all'impegno assunto dall'amministrazione regionale nei confronti del Ministero, si rende necessario rideterminare il termine di cui al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009, fissandolo al 31 dicembre 2023.

In particolare, con l'avvio dei lavori prodromici alla predisposizione di una legge regionale in materia di governo del territorio, si sta procedendo nella direzione di un complesso aggiornamento delle norme regionali esistenti finalizzato ad una ridefinizione complessiva della materia allo scopo di ridurre frammentarietà e disomogeneità.

La rideterminazione del termine in questione, pertanto, si inserisce in tale percorso, già avviato con la previsione di norme regionali in materia di rigenerazione urbana (l.r. 14/2021) e attuato medio tempore anche attraverso l'incentivazione di interventi privati previsti dalla normativa in argomento, volti all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa antisismica, all'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, nonché attraverso la demolizione e ricostruzione di fabbricati vetusti sotto l'aspetto strutturale, impiantistico ed architettonico, alla riduzione del consumo di suolo, soprattutto nelle realtà marchigiane con più densità abitativa.

È pertanto necessario procedere con urgenza all'approvazione delle modifiche alla l.r. 22/2009 secondo l'impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, nonché al fine di chiarire tempestivamente agli utenti la durata della normativa regionale sul piano casa.

La proposta in questione si compone di tre articoli: l'articolo 1 volto a modificare l'articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2009, nel quale le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023"; l'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria in quanto la proposta di legge ha carattere ordinamentale; l'articolo 3 prevede la dichiarazione di urgenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)”

Art. 1

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 26, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.

Art. 3

(Dichiarazione di urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.